GLI OCCUPANTI DI PARCO CORVAGLIA NON DEVONO PAGARE LA TOSAP

Quando parliamo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) facciamo riferimento ad un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo – nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

Il presupposto, ai fini dell'imposizione della Tosap, si individua, dunque, nella occupazione, a qualsiasi titolo, di un bene pubblico come conseguente sottrazione dello stesso all'uso indiscriminato da parte della collettività; ciò è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che la Tosap trova la sua *"ratio"* nell'utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, ovverosia nel venir meno, per la collettività e per l'Ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilità di porzioni di suolo, altrimenti inglobate nel sistema viario (Cass., Sez. I, 09 novembre 1995, n. 11665; Cass., Sez. Tributaria, 22 marzo 2002, n. 4124).

Tuttavia, affinché possa sorgere l'obbligazione tributaria è necessaria l'ulteriore e determinante condizione del beneficio economico che il contribuente ritrae dall'utilizzo del suolo pubblico.

Al riguardo, risulta interessante quanto precisato dal Ministero delle Finanze a proposito di occupazioni realizzate con addobbi, festoni o luminarie. E' stato fatto notare come tali fattispecie siano escluse dal tributo in quanto «*pur potendosi individuare il presupposto nel fatto materiale dell'occupazione, non si riscontra, nella generalità dei casi, quella diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi, che costituisce uno dei principi cardini della imposizione disciplinata dal D.lgs. n. 507/93*» (Risoluzione 02/03/95, n. 46 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate -).

Alla luce delle considerazioni giuridiche di cui sopra, è chiaro, pertanto, che gli occupanti di Parco Corvaglia, che da mesi lottano per il riconoscimento di un loro diritto, non sono assolutamente assoggettabili al pagamento della Tosap mancando il presupposto giuridico della stessa, in quanto dalla suddetta occupazione non traggono alcun diretto beneficio

economico ma utilizzano questa forma di protesta soltanto per sensibilizzare l'opinione pubblica e le rappresentanze politiche.

Lecce, 22 settembre 2005

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it